

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Deliberazione n. 37 del 31 OTT. 2019

OGGETTO: Regolamento del Corpo di Polizia Metropolitana.

L'anno duemiladiciannove il giorno TRENTUNO del mese di OTTOBRE, alle ore 16:05, nella sede di Palazzo dei Leoni, il Commissario Straordinario Dott. Filippo RIBAUDO, con i poteri del Consiglio Metropolitan, con la partecipazione del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI;

VISTO l'art. 51 della L.R. 04.08.2015 n. 15, come modificato dall'art. 7 della L.R. n. 8 del 7 giugno 2019, recante *"Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta"*, secondo cui *"nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e comunque non oltre il 31 maggio 2020, le funzioni dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni"*;

VISTO il D.P. della Regione Siciliana n. 569 del 31 luglio 2019 con il quale viene prorogato, *"nelle more dell'insediamento degli organi e degli enti di area vasta e comunque non oltre il 31 maggio 2020"*, l'incarico di Commissario straordinario della Città Metropolitana di Messina, con le funzioni del Consiglio Metropolitano, conferito al dott. Filippo Ribaudò con D.P. 644/GAB del 21 dicembre 2018, e D.P. n. 502/GAB del 16 gennaio 2019;

VISTO l'allegato regolamento del Corpo di Polizia Metropolitana, predisposto dal Comandante Col. Antonino Triolo, quale responsabile del procedimento;

RICHIAMATA la propria nota prot. n. 2720 del 24/10/2019, allegata alla presente deliberazione con la quale si richiedeva:

1) al Comandante della Polizia Metropolitana di inserire in delibera la motivazione in merito al personale di categoria professionale B3 e B1 che veniva espunto dal Corpo di Polizia;

2) al Segretario Generale, che in base all'art. 97 TUEL svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, di fornire il proprio parere sulla legittimità dell'intero provvedimento;

VISTA l'allegata nota prot. n. 872 del 28/10/2019 con cui il Comandante del Corpo di Polizia Metropolitana motiva l'esclusione della categoria di personale dal Corpo di Polizia;

VISTA l'allegata nota prot. n. 1079/SG del 29/10/2019 con cui il Segretario Generale afferma che il regolamento, nella nuova formulazione, contiene la disciplina allo stesso demandata dalle disposizioni in materia ed è complessivamente conforme alle disposizioni di riferimento;

DATO ATTO che la proposta di regolamento è stata illustrata alle rappresentanze sindacali in data 18/10/2019 ed in data 24/10/2019;

VISTA l'allegata nota n. 1080/SG del 29/10/2019 con cui il Segretario Generale fornisce chiarimenti e puntualizzazioni in merito alle osservazioni presentate dalle OO.SS.;

VISTA la L.R. 15 del 04.08.2015 e ss.mm.ii.;

VISTE le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mmm.ii.;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale proponente;

- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

RITENUTO di provvedere in merito;

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto, facendola propria integralmente, in uno con le superiori premesse narrative.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

**Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario,
con i poteri del CONSIGLIO METROPOLITANO**

del CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA

OGGETTO: Regolamento del Corpo di Polizia Metropolitana.

Visto il vigente "Regolamento del Corpo di Polizia Metropolitana", approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitan, n. 36 del 02/11/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'atto di indirizzo prot. 1963 del 02.08.2019 con il quale il Sindaco Metropolitan ha disposto la rivisitazione, dell'impianto regolamentare che preveda l'attribuzione di mansioni e funzioni coerenti con l'inquadramento posseduto da ciascun appartenente al Corpo medesimo, predisponendo una proposta di riorganizzazione del Corpo, che tenga conto della utilizzazione del personale conformemente ai livelli di inquadramento di cui al vigente CCNL;

Visto l'ulteriore atto di indirizzo prot. n. 2433 del 02.10.2019, con cui il Sindaco Metropolitan ha disposto che, nell'ambito della rivisitazione dell'impianto regolamentare di cui sopra, deve essere previsto che all'interno del Corpo siano contemplate solo le figure di cui alla declaratoria dell'allegato A del CCNL 31.03.1999, cioè personale di Categoria D e C, mentre, nell'ambito del redigendo regolamento potrà prevedersi l'eventuale utilizzo del personale di categoria B per specifici progetti, di natura temporanea, legati alla viabilità alla tutela dell'ambiente ovvero ad altre attività di valenza nell'ambito territoriale, in ragione dei relativi fabbisogni.

Rilevato che l'organizzazione del Corpo di Polizia Metropolitana, in ossequio alle indicazioni del Sindaco Metropolitan, rientra fra gli atti caratterizzati da un'ampia discrezionalità della pubblica amministrazione, così come delineata dagli artt. 2 e 5 D.Lgs. n. 165/2001, e, in relazione al principio generale della equivalenza formale delle mansioni ascrivibili alla stessa categoria nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, non incide sulle posizioni soggettive degli appartenenti al Corpo di Polizia Metropolitana;

Considerato che, in ottemperanza agli atti di indirizzo succitati, è necessario predisporre uno schema di Regolamento del Corpo di Polizia Metropolitana, per la sua riorganizzazione finalizzata alla conforme utilizzazione del personale assegnato nel rispetto dei livelli di inquadramento previsti dal vigente CCNL, e approntare un urgente piano operativo con le attività programmate e la relativa utilizzazione di tutto il personale, dettagliando le funzioni assegnate a ciascuno degli appartenenti al Corpo di Polizia Metropolitana;

Vista la Legge 65\86 come recepita in Sicilia dalla L.R. 17\90;

Visto il D. Lgs. n. 267\2000;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto il C.C.N.L. del Comparto Regioni Autonomie Locali;


Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

SI PROPONE CHE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO
DELIBERI

APPROVARE l'allegato Schema di Regolamento del Corpo di Polizia Metropolitana, in linea con gli atti di indirizzo prott. 1963 del 02.08.2019 e 2433 del 02.10.2019 del Sindaco Metropolitano, che consta di n. 48 articoli.

DARE ATTO che il Regolamento Corpo di Polizia Metropolitana, di cui al succitato Schema, entrerà in vigore non appena sarà stato completato l'iter tecnico-amministrativo di approvazione della presente proposta di deliberazione.

Il Comandante
Col. Antonino Triolo


SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- Schema di Regolamento del Corpo di Polizia Metropolitana
- Atto di indirizzo del 02/08/2019 del Sindaco Metropolitano
- Atto di indirizzo del 02/10/2019 del Sindaco Metropolitano
- Nota prot. n. 2720/2019 del Commissario Straordinario
- Nota prot. n. 872/2019 del Comandante del Corpo di Polizia Metropolitana
- Nota prot. n. 1079/SG/2019 del Segretario Generale
- Nota n. 1080/SG/2019 del Segretario Generale

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 31-10-2019

IL COMANDANTE
[Signature]

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile

Addi _____

IL COMANDANTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 31.12.2019

IL RAGIONIERE GENERALE
IL DIRIGENTE F. F.
Dott. Massimo Ranieri

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.


Addi 31.12.2019

IL RAGIONIERE GENERALE
IL DIRIGENTE F. F.
Dott. Massimo Ranieri


2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 31/10/2019 Il Funzionario

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario


(Dott. Filippo RIBAUDO)

Il Segretario Generale


Avv. M. A. CAPONETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è nota pubblicata all'Albo on-line dell'Ente il 04 NOV. 2019 e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE


CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, 14 NOV. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE


Avv. M. A. CAPONETTI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



Città Metropolitana di Messina

IL SINDACO

PROT. 1963/19/GAB DEL 02/08/2019 ++++++

Al Com.te Antonino Triolo

p.c. Al Sig. Segretario Generale

SEDE

OGGETTO: Problematica inerente la Polizia Metropolitana prot.n. 692 del 24.07.2019.

Preso atto della nota in oggetto si dispone il seguente atto di indirizzo.

Premesso che la situazione che si è venuta a determinare presso il corpo di polizia metropolitana espressa con lo stato di agitazione e con un tavolo di confronto apertosi in prefettura, rileva una disfunzione organizzativa dalla quale emergono elementi critici che vanno necessariamente ricondotti alla regolarità.

La relazione del Segretario generale mette in luce una difforme utilizzazione del personale di cat. B/B3 rispetto a quello che era l'intento dell'Amministrazione ossia "incrementare i servizi esterni e internalizzare il servizio ausiliare di prevenzione e controllo faunistico e venatorio nelle zone di riserva".

L'intento di questa Amministrazione è quello di ricondurre l'attività della polizia metropolitana nelle sue funzioni preordinate dalla legge nel rispetto delle norme contrattuali di riferimento al fine di evitare l'insorgere di pretese e/o rivendicazioni in ordine ai livelli d'inquadramento e ad indennità connesse alle funzioni di fatto assegnate.

Tutto ciò comporta la necessità che il Comandante provveda:

1. Ad una rivisitazione dell'impianto regolamentare che preveda l'attribuzione di mansioni e funzioni coerenti con l'inquadramento posseduto e nel rispetto delle disposizioni del CCNL in maniera da non determinare una errata assegnazione di mansioni superiori con possibili effetti negativi sull'ente.
2. A predisporre una proposta di riorganizzazione del Corpo di p.m. volta alla conforme utilizzazione del personale assegnato nel rispetto dei livelli di inquadramento di cui al vigente CCNL.
3. Di approntare un urgente piano operativo con le attività programmate e la relativa utilizzazione di tutto il personale, dettagliando le funzioni assegnate per ciascuno di essi.

IL SINDACO

Dott. Cateno De Luca



Città Metropolitana di Messina

IL SINDACO

++++++

Prot. 2433/19/GAB
dal 02/10/2019

Al Segretario Generale

Ai sig.ri Dirigenti

Al Com.te Antonino Triolo

p.c. Al Sig. Commissario Straordinario

SEDE

OGGETTO : Atto di indirizzo per la definizione della riorganizzazione dell'ente

Dovendo dare seguito, con immediatezza, agli atti consequenziali legati alla riorganizzazione dell'ente si intendono impartire alle SSLL gli indirizzi che di seguito si specificano .


Richiamata la nota prot. n1963 del02.08.2019 con la quale venivano assegnate disposizioni al Com.te della Polizia Metropolitana in merito alla rivisitazione dell'impianto regolamentare si precisa quanto segue :

1. La rivisitazione dell'impianto regolamentare deve prevedere all'interno del Corpo solo le figure previste dalla declaratoria dell'allegato A del CCNL 31.03.1999 (cat. D- Cat.C)
2. Nell'ambito del redigendo regolamento potrà prevedersi, l'eventuale utilizzo del personale di categoria B per specifici progetti, di natura temporanea, legati alla viabilità alla tutela dell'ambiente ovvero ad altre attività di valenza nell'ambito territoriale ,in ragione dei relativi fabbisogni.
3. Il Com.te avrà cura di predisporre, con immediatezza, una proposta di riorganizzazione del Corpo di p.m. volta alla conforme utilizzazione del personale assegnato nel rispetto dei livelli di inquadramento di cui al vigente CCNL e di approntare un urgente piano operativo con le attività programmate e la relativa utilizzazione di tutto il personale,dettagliando le funzioni assegnate per ciascuno di essi.
4. La Direzione risorse umane dovrà provvedere nell'ambito del piano del fabbisogno alla modifica dei profili professionali inerenti la cat. B1 e B3 di esecutori e di collaboratori di polizia metropolitana in ragione delle particolare esigenze di garantire relativi servizi operativi nel territorio della città metropolitana inerenti in via prioritaria i settori viabilità e ambiente.

Il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo ed individua obiettivi valutabili nell'ambito della responsabilità dirigenziale e per tale ragione è trasmesso al Nucleo di Valutazione;

Publicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on linee e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Atti e provvedimenti del Sindaco e del Commissario".

IL SINDACO
Dott. Cateno De Luca

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cateno De Luca", is written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Il Commissario Straordinario

Città Metropolitana
di Messina

USCITA PRESIDENZA
24/10/2019

Prot. n. 0002720/19/GAB

Al Comandante della Polizia Metropolitana
n.q. di Responsabile del procedimento

Al Segretario Generale
D.ssa Maria Angela CAPONETTI

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di deliberazione relativa al “Regolamento del Corpo di Polizia Metropolitana”.

Mi viene sottoposta, per l'approvazione, la proposta di deliberazione di cui in oggetto da parte del Comandante della Polizia Metropolitana quale responsabile del procedimento.

Sostanzialmente il provvedimento contiene il testo di un nuovo Regolamento del Corpo abrogando quello in vigore, approvato con Deliberazione n. 45 del 22.08.2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Da un esame comparato tra la proposta di deliberazione ed il regolamento in vigore, risulta che all'articolo 13 viene assegnato al Corpo di Polizia metropolitana soltanto personale di categoria “D” e “C”, mentre senza alcuna esplicita motivazione, viene di converso eliminato implicitamente il personale (in atto in servizio) avente il seguente profilo professionale previsto dall'art. 7:

- collaboratore di Polizia metropolitana categoria “B3”;
- esecutore di Polizia metropolitana categoria “B1”.

Alla luce delle osservazioni suesposte, chiedo al responsabile del procedimento di motivare puntualmente le variazioni apportate al precedente Regolamento ed al Segretario Generale di esprimere il proprio parere di legittimità sull'intero provvedimento con particolare riguardo alle osservazioni sopra riportate.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Filippo RIBAUDO)



Prot. 2804/19/GAB

dd 29/10/2019

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA
Il Comandante

Prot. n. 8772 IPP

Messina, 28/10/2019

Oggetto: Proposta di deliberazione relativa al "Regolamento del Corpo di Polizia Metropolitana".

→ Al Sig. Commissario Straordinario
Dott. Filippo Ribaudò

Al Sig. Segretario Generale
Avv. Maria Angela Caponetti

In riscontro alla Sua nota Prot. n. 2720/GAB del 24/10/2019, relativa all'oggetto, si evidenzia che la previsione di solo personale di categoria D e C nello schema di regolamento del Corpo di Polizia Metropolitana, è stata determinata meramente dall'adempimento agli atti di indirizzo del 02/08/2019 e del 02/10/2019 del Sig. Sindaco Metropolitano, come è esplicitato nella proposta di deliberazione commissariale, cui il regolamento medesimo è allegato.


Infatti, il Sindaco Metropolitano ha disposto che, nell'ambito della rivisitazione dell'impianto regolamentare, all'interno del Corpo debbano essere previste solo le figure di cui alla declaratoria dell'allegato A del CCNL 31.03.1999, cioè personale di Categoria D e C.

Inoltre, sempre in ottemperanza alle disposizioni sindacali (in particolare, l'atto di indirizzo del 02/10/2019), nella proposta di regolamento è stata prevista l'utilizzazione di personale di categoria B, con comprovata esperienza, per specifici progetti di natura temporanea, richiesti ed approvati dall'Amministrazione, inerenti la sicurezza stradale e la tutela ambientale ovvero altre attività di valenza nell'ambito territoriale, in ragione dei relativi fabbisogni.

Tale personale, comunque non più facente parte dell'organico del Corpo, verrà assegnato allo stesso esclusivamente in via temporanea, per svolgere attività amministrative, ausiliari ed esecutive - nel rispetto, in ogni caso, delle mansioni strettamente riconducibili alla categoria B di appartenenza.

Ritenendo di avere dato compiuto riscontro alla Sua richiesta e manifestando la mia disponibilità per eventuali, altri chiarimenti, si porgono

Deferenti saluti

Il Comandante




Città Metropolitana di Messina

Il Segretario Generale

N. Tel. Uff. 090/7761892-Uff. Segreteria 090/7761712

e-mail: ma.taonetti@cittametropolitana.me.it; gabinettoseggen@cittametropolitana.me.it

Pec: protocollo@pec.prov.me.it

Prot. n. 1079/SG

Messina 29/10/2019

Al Sig. Commissario Straordinario
Dott. Filippo Ribaudo

29/10/19

e p.c. Al sig. Sindaco Metropolitan
Dott. Cateno De Luca

Al Com.te del Corpo P.M.
Dott. Antonino Triolo

[Handwritten signature]

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di deliberazione relativa al Regolamento del Corpo di Polizia Metropolitana
- Riscontro nota del 24.10.2019 - richiesta di parere di legittimità.

Nel dare immediato riscontro alla Sua richiesta mi permetto di rilevare, in via preliminare, quanto segue:

La proposta del Comandante della Polizia Metropolitana come Responsabile del Corpo, di approvazione del nuovo Regolamento, risulta essere stata inviata alla scrivente e alla SS, corredata dal Parere Tecnico che, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, va acquisito su ogni proposta di deliberazione e che, come noto ha sostituito il parere di legittimità. Come previsto dall'art. 97 del TUEL il Segretario verifica la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti nella fase di approvazioni degli atti.

Non è superfluo rammentare che le valutazioni di merito sono riservate al proponente e all'organo deliberante che potrà assumere le sue determinazioni anche in difformità, rispetto al parere tecnico, qualora ravvisi la non conformità alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti.

Ciò premesso al solo fine di supportare l'Organo Deliberante nelle determinazioni conclusive e ferma la necessità della scrivente di valutare l'attività istruttoria senza che il presente

atto possa costituire parere tecnico, come detto, di competenza di altro soggetto che ha già esercitato le proprie prerogative e che, quindi, finirebbe per configurare una sovrapposizione di competenze, si espone quanto segue:

Anzitutto si rammenta che il Sindaco Metropolitano ha emanato, anche ai sensi degli artt. 2 e 4 del TUPI, due atti d'indirizzo volti ad eliminare alcune criticità riscontrate nella gestione delle risorse umane assegnate alla dotazione organica del Corpo, nonché per far fronte ad esigenze organizzative dell'Amministrazione.

La proposta di Regolamento oggi all'esame appare conforme ai suddetti atti d'indirizzo e alle esigenze gestionali e amministrative ivi rilevate come, peraltro, già relazionato dal Comandante, con nota del 28.10.2019.

Con riferimento specifico alle figure professionali che possono appartenere al Corpo di Polizia Metropolitana (cosa diversa dall'assegnazione alla Dotazione Organica dello stesso), le disposizioni legislative e contrattuali in materia, pur attribuendo agli enti la facoltà di individuare nuovi profili professionali all'interno dell'area della vigilanza, impongono che le funzioni proprie degli Ufficiali e degli Agenti siano svolte esclusivamente da personale appartenente alle cat. "C" e "D".

Conclusione confermata dal nuovo CCNL del 21.5.2018 che, pur dedicando un intero Titolo al personale della Polizia Locale, ha confermato l'applicabilità delle relative disposizioni al solo personale di cat. "C" e "D".



A ciò aggiungasi che le denominazioni dei profili contenute nel nuovo testo del regolamento sono aderenti a quelle previste dal CCNL.

Per completezza si rammenta che ogni determinazione in ordine alla Struttura Organizzativa dell'Ente e alla determinazione della relativa dotazione organica e fabbisogno di personale sono estranee al regolamento del Corpo della Polizia Metropolitana.

Il Regolamento di che trattasi nella nuova formulazione, contiene la disciplina allo stesso demandata dalle disposizioni in materia e, a parere della scrivente, esso è complessivamente conforme alle disposizioni di riferimento, salve alcune puntualizzazioni che saranno evidenziate nella nota, che si allega alla presente, contenenti le valutazioni sulle osservazioni pervenute dalle OOSS.

Per quanto di competenza.

Con molto riguardo


IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Angela Caponetti




Città Metropolitana di Messina
Il Segretario Generale

N. Tel. Uff. 090/7761892-Uff. Segreteria 090/7761712

e-mail: ma.caponetti@cittametropolitana.me.it; gabinettoseggen@cittametropolitana.me.it

Pec: protocollo@pec.prov.me.it

Prot. n. 1080/SG

Messina 29/10/2019

Al Commissario Straordinario
 Dott. Filippo Ribaudò

Al Com.te del Corpo P.M.
 Dott. Antonino Triolo

e p.c. Al Sig. Sindaco Metropolitanò
 dott. Cateno De Luca

LORO SEDI

OGGETTO: Riscontro alle Osservazioni espòste dalle OOSS.

Con riferimento alle osservazioni formulate dalle OOSS in generale si rinvia ai pareri ARAN che si allegano alla presente.

Con riguardo alle singole osservazioni si espone quanto segue:

1. Sulle Osservazioni trasmesse dalla CGIL:

Sulla modifica proposta all'art. 1 – Nulla da osservare trattandosi di mera specificazione considerato che l'intero regolamento disciplina appunto il Corpo.

Sulle modifiche all'art. 11 – La modifica proposta può essere accettata con riferimento agli appartenenti al Corpo ovvero cat. "C" e "D" secondo la seguente formulazione: "Sono fatte salve le anzianità già determinate e l'assegnazione dei nastrini e dei segni distintivi con riferimento agli appartenenti al Corpo cat. "C" e "D".

A parere della scrivente trattandosi di nuovo Regolamento non va richiamato il precedente e ogni norma può avere effetti esclusivamente nei confronti degli appartenenti al Corpo.

Sulle modifiche all'art. 13 – Con riferimento al richiamo all'art. 7 della L. 65/86 si precisa che la dizione "Servizio" è riferita alla denominazione attribuita in seno all'atto di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Relativamente alla previsione della figura del Vice Comandante trattandosi di incarico eventuale e comunque da conferire a soggetti già appartenenti al Corpo la eventuale previsione non ha influenze sostanziali, quindi, valuterà il Comandante l'eventuale modifica.

Con riferimento alla parte finale dell'articolo non è possibile in via preventiva, come richiesto dalle OOSS individuare gli specifici progetti in quanto trattasi di materia estranea al regolamento e rimessa alla fase della programmazione e della definizione degli obiettivi, sulla base delle risorse disponibili di competenza.

Sulle modifiche all'art. 16 – La modifica non può essere accolta trattandosi di materia disciplinata dalla legge e dagli atti regolamentari generali.

Sulle modifiche all'art. 18 – Il primo comma oltre che porsi in contraddizione con il secondo comma prevede l'istituto del distacco/comando che è configurabile solo per assegnazione di personale presso amministrazioni diverse. Il divieto proposto si riferisce, invece, al distacco presso la stessa amministrazione. Detta proposta è dunque inaccoglibile con riferimento al primo comma in quanto tecnicamente errata.

Il secondo comma può essere accolto con modifica del titolo dell'articolo come segue "Assegnazione del personale".

Sulle modifiche dell'art. 23 – I criteri di assegnazione sono disciplinati dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi e dal CCNL.

Con l'occasione si segnala che dalla lettura dell'articolo emerge un refuso nel rinvio all'art. 17.

Sulle osservazioni della CISL FP:

Con riferimento alla richiesta di reinserimento degli artt. 7, 18, 21 e 24 nella formulazione contenuta nel precedente regolamento si espone quanto segue:

Con riferimento all'art. 8 si segnala che in effetti al comma due sono individuati come Ufficiali di PG solo il Comandante e il Vice Comandante mentre andrebbero inseriti anche gli Ufficiali cat. "D".

Con riferimento all'art. 18 vedi sopra.



Con riferimento agli artt. 21 e 24 l'attuale formulazione appare rispondente alle nuove denominazioni.

Con riferimento alla proposta di eliminare le limitazioni agli istituti contrattuali al personale a tempo determinato non si comprende a quale modifica si riferisce e si precisa comunque che gli istituti contrattuali si applicano anche al personale a tempo determinato salve specifiche esclusioni previste da norme primarie.

Con riferimento, infine alle osservazioni del CSA formulate in sede d'incontro, fermi i riscontri di cui sopra che coincidono con i rilievi formulati, in generale si dà atto che proprio la normativa richiamata (art. 57 del cpp comma 3) conferma che il personale inquadrato in livelli inferiori rispetto alle cat. "C" e "D" può svolgere mansioni di supporto e/o comunque estranee a quelle strettamente rientranti nell'area della vigilanza (in via esemplificativa, ausiliario della sosta, ex cantonieri, guardie venatorie, ecc.).

Tanto si doveva per quanto di competenza.

Con molto riguardo

 IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Angela Caponetti


Un ente ha operato il cambio di qualifica, da ausiliari del traffico ad agenti di pubblica sicurezza, di alcuni lavoratori, ex LSU, in servizio con contratto di lavoro a termine e a tempo parziale. A tali lavoratori è stata conferita dal Prefetto la qualità di agente di pubblica sicurezza fino alla scadenza del contratto di lavoro a termine. E' possibile riconoscere a questo personale l'indennità di cui all'art.37, comma 1, lett.b), del CCNL del 6.7.1995?

L'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) primo periodo del CCNL del 6.7.1995 (indennità di pubblica sicurezza), come modificato dall'art.16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, può essere legittimamente riconosciuta solo al personale che, inquadrato in profili dell'area della vigilanza ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge 469/1978, esercita in modo concreto **tutte** le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986 (Dipartimento della Funzione pubblica, nota n. 698 del 2 febbraio 2001).

L'indennità in parola, pertanto, non solo non costituisce un'indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica prefettizia o allo svolgimento di funzioni similari, ma presuppone sempre e necessariamente anche l'effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Per tali ragioni non può essere corrisposta al personale che non espleti tutte le predette funzioni

Deve trattarsi, quindi, di personale inquadrato nella categoria C, in profili dell'area della vigilanza (secondo le previsioni dell'allegato A al CCNL del 31.3.1999) e individuato anche sulla base della dichiarazione congiunta n.5 allegata al CCNL del 31.3.1999 e che, in possesso della qualifica prefettizia, sia addetto anche all'effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza (cfr. art. 10, comma 2, legge n. 65/86).

Pertanto, se nel caso concreto esposto ricorrono entrambe queste precise condizioni, non vi sono impedimenti al riconoscimento dell'indennità al personale di cui si tratta.

Si ritiene opportuno anche aggiungere che:

a) le mansioni degli ausiliari del traffico sono sempre considerate rientranti tra quelle proprie della categoria B del sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali, in coerenza con i contenuti dell'allegato A al CCNL del 31.3.1999 e perciò nettamente distinte da quelle del personale dell'area della vigilanza collocato nella categoria C; questa circostanza non ha consentito la corresponsione, ad esempio, agli ausiliari del traffico neppure dell'indennità di cui all'art.37, comma 1, lett. b) secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995;

b) perplessità si nutrono sulla possibilità di modificare il profilo dei lavoratori da "ausiliario del traffico" in "agente di polizia municipale", dato che non si tratta semplicemente di una modifica nominale del solo profilo in quanto, come detto, il primo profilo si colloca nella categoria B ed il secondo nella categoria C;

un tale comportamento si tradurrebbe in una "promozione" che, invece, alla luce dei costanti orientamenti della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, può realizzarsi solo attraverso il concorso pubblico o mediante il ricorso alle procedure selettive della progressione verticale, di cui all'art. 4 del CCNL del 31.3.1999 (del resto anche insuscettibile di estensione ai lavoratori a termine), nel rispetto dei vincoli che la medesima giurisprudenza ha elaborato in materia (non è, infatti, consentita alcuna forma di reinquadramento automatico in alto del personale); su tale punto, utili indicazioni potranno essere fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'indennità di cui all'art.37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art. 16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, può essere riconosciuta ad alcuni dipendenti, inquadrati in profili della categoria B, con trattamento stipendiale corrispondente alla posizione economica B3, con la qualifica di collaboratori professionali Capo cantonieri che svolgono, tra l'altro, attività di polizia stradale ma non compiti di polizia provinciale o di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza?

L'indennità di cui all'art.37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art. 16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, come precisato dal Dipartimento della Funzione pubblica, con nota n.698 del 2 febbraio 2001, "...l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL (del 6.7.1995) compete al solo personale dell'area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge n.469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986".

L'indennità in parola, pertanto, non costituisce un'indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica prefettizia, ma presuppone necessariamente anche l'effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Per tali ragioni non può essere corrisposta al personale che non espleti tutte le predette funzioni (cfr. art. 10, comma 2, legge n. 65/86).

In base alle previsioni del CCNL del 31.3.1999 ed in particolare della declaratoria delle varie categorie di inquadramento professionale contenuta nell'allegato A del medesimo contratto collettivo, i profili del personale dell'area della vigilanza sono articolati esclusivamente nelle categorie C e D.

Nell'ambito della suddetta regolamentazione, quindi, il profilo di inquadramento iniziale del personale dell'area della vigilanza si colloca esclusivamente nella categoria C. Conseguentemente, proprio tale disciplina porta necessariamente ad escludere che possa ipotizzarsi l'istituzione e la collocazione di un profilo professionale, riconducibile all'area della vigilanza, all'interno di una categoria inferiore a quella minima prevista dalla citata declaratoria

dell'allegato A del CCNL del 31.3.1999.

Indubbiamente, il CCNL del 31.3.1999 demanda alla autonomia organizzativa dei singoli enti la individuazione e descrizione dei profili professionali, non espressamente individuati nell'allegato A al suddetto CCNL o aventi contenuti professionali diversi rispetto a questi ultimi, ritenuti necessari per assicurare il corretto funzionamento delle strutture e l'espletamento delle funzioni istituzionali.

Tuttavia è altrettanto indubbio che, nell'esercizio di tale facoltà, gli enti sono comunque tenuti a definire i nuovi profili e a collocarli nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati, a titolo esemplificativo, nel citato allegato A.

Relativamente all'indennità prevista dall'art.37, comma 1 lettera b) secondo periodo del CCNL del 6.7.1995, come integrato dall'art.16, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, si deve evidenziare che essa è un'indennità professionale che poteva e può essere corrisposta solo al personale in possesso di uno degli specifici profili professionali dell'area della vigilanza, per il solo fatto del profilo posseduto, anche se non svolge le funzioni di cui all'art.5 della L.n.65/1986 e a prescindere da ogni considerazione delle modalità e del luogo di erogazione della prestazione.

Pertanto, non era e non è possibile l'estensione della stessa anche ad altre figure professionali, anche se assimilabili, non rientranti tuttavia nella nozione di "area della vigilanza", come contrattualmente definita.

Neppure era ed è possibile l'estensione ad altro personale non inquadrato in profili professionali dell'area della vigilanza, anche se appartenente ad uffici tecnici di collaborazione con la polizia municipale o svolgente attività autonoma di vigilanza. Il punto è un altro: se tale personale, indipendentemente dalle mansioni di fatto svolte, non è in possesso di un profilo professionale dell'area della vigilanza non aveva e non ha alcun diritto alla richiamata indennità (ad esempio, è stata sempre esclusa l'erogazione della indennità di cui si tratta agli ausiliari del traffico e della sosta).

La nozione, abbastanza restrittiva, di personale dell'area della vigilanza, pertanto, è quella ricavabile dalla dichiarazione congiunta n.5 allegata al CCNL del 31.3.1999 (particolarmente

rilevante perché attiene all'aspetto fondamentale di ogni contratto collettivo di lavoro e cioè il sistema di inquadramento del personale), secondo la quale deve intendersi tale: "... il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, flora faunistica, venatoria, rurale e silvo pastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n.65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali".

Inoltre, la stessa dichiarazione congiunta evidenzia anche la necessità del secondo requisito per cui deve trattarsi di personale: "... al quale sia stata corrisposta la specifica integrazione tabellare di cui all'art.37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art.8 del CCNL del 16.7.1996.".

L'area di polizia locale di un ente è composta da un responsabile di servizio, commissario aggiunto di categoria D, titolare di posizione organizzativa, nonché da due agenti di categoria C. E' possibile istituire la figura del sottufficiale, vice comandante di polizia locale, collocandola in categoria C, con particolare responsabilità da compensare con l'indennità di cui all'art.17, comma 2, lett.f) del CCNL dell'1.4.1999?

Su tale particolare problematica, si ritiene utile precisare quanto segue:

- a) in relazione al vigente sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali, si evidenzia che l'allegato A al CCNL del 31.3.1999 prevede una unica declaratoria di professionalità per ciascuna categoria e, quindi, anche per la categoria C;
- b) nell'ambito di ogni categoria, compresa la categoria C, possono essere collocati diversi profili professionali che si distinguono soltanto per la diversa tipologia delle prestazioni che sono richieste;
- c) l'art. 3, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 afferma che "tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili";
- d) dal citato "principio della equivalenza" delle mansioni nella stessa categoria deriva, naturalmente, anche il conseguente principio che, sempre nella stessa categoria, non esistono posizioni di gerarchia o di sovraordinazione di alcuni profili rispetto ad altri;
- e) l'allegato A al CCNL del 31.3.1999, relativamente all'area di vigilanza, prevede un unico profilo esemplificativo e cioè quello di **agente di polizia municipale e locale**;
- f) conseguentemente, si ritiene che per l'area di vigilanza, nella categoria C non possano sussistere due distinti profili ("agente di polizia municipale e locale" o "istruttore di vigilanza" o "vice comandante"), con diversi contenuti, né si può immaginare che tra gli stessi possa esistere un qualunque rapporto di gerarchia o comunque di subordinazione né una

differenziazione economica (le diverse posizioni economiche all'interno della categoria C hanno una valenza esclusivamente economica e sono attribuite sulla base di una valutazione selettiva e meritocratica delle prestazioni e dei risultati conseguiti e non rappresentano un differenziale economico connesso a una presunta diversità di mansioni tra profili all'interno della medesima categoria);

g) il profilo di istruttore di vigilanza aveva senso e significato solo nel precedente ordinamento professionale ex DPR n.347/1983, e successive modificazioni ed integrazioni, che lo collocava nella ex VI q.f., distinguendolo dal profilo base di agente collocato nella ex V q.f.; oggi, tale rilievo è venuto meno per effetto dell'accorpamento nella categoria C, unico profilo di "agente di polizia municipale e locale", dei profili precedentemente collocati nella ex V e nella ex VI qualifica funzionale, ai sensi dell'art.7, comma 4, del CCNL del 31.3.1999;

h) i compiti di coordinamento e controllo di altro personale, anche della medesima categoria, rappresentano uno dei contenuti possibili, ma non generali e necessari per tutti i lavoratori, delle mansioni riconducibili ai profili della categoria C, come espressamente e chiaramente disposto dall'Allegato A al CCNL del 31.3.1999 con riferimento a tale categoria; essi, pertanto, possono essere esercitati dai lavoratori sulla base di uno specifico e formale incarico in tal senso conferito dal datore di lavoro pubblico sulla base di un'autonoma valutazione del datore di lavoro che tenga conto di criteri preventivamente adottati per evidenti ragioni di correttezza e trasparenza dei comportamenti;

i) spetta agli enti, indubbiamente, in relazione al proprio modello organizzativo ed alle esigenze funzionali da soddisfare, il compito di identificare i profili professionali non individuati nell'allegato A dello stesso CCNL o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e di collocarli nelle corrispondenti categorie, nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati nel citato allegato A;

j) poiché, come detto, la categoria C è unica e le diverse posizioni stipendiali all'interno della stessa (C1, C2, C3, C4 e C5) hanno una valenza esclusivamente economica, si ritiene che, nel caso proposto, l'ente possa utilmente modificare i contenuti dell'attuale profilo previsto per l'area della vigilanza nella categoria C, attraverso l'inserimento, tra quelli di carattere meramente eventuale e potenziale, anche delle attività proprie del Vice Comandante, e cioè quelle connesse alla sostituzione del Comandante nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo; queste ultime, in ogni caso, non possono assumere la caratteristica della prevalenza e ancor meno della esclusività, deve trattarsi infatti di mansioni marginali ed episodiche rispetto a quelle proprie del profilo della categoria C;

k) sarà, poi, l'ente, a rendere effettive le mansioni potenzialmente già ricomprese nel profilo previsto nella della categoria C, attraverso il conferimento dell'incarico di vice comandante ad uno dei dipendenti inquadrati nella stessa, sulla base di criteri preventivamente determinati come ad es. l'esperienza posseduta, specifiche qualificazioni professionali, precedenti incarichi, ecc;

l) il dipendente, pertanto, continuerà a percepire il trattamento stipendiale in godimento e, per l'incarico di vice comandante, trattandosi di una posizione sicuramente qualificabile come comportante una specifica responsabilità, allo stesso, potrà essere corrisposta eventualmente (è necessaria una preventiva decisione del CCDI in tal senso) l'indennità di cui all'art.17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art.36 del CCNL del 22.1.2004;

si tratta di una possibile soluzione pienamente conforme ai contenuti del sistema di classificazione, soprattutto per ciò che attiene alla determinazione dei contenuti ed alla collocazione dei profili e che consente di evitare i delicati problemi che potrebbero derivare dalla creazione di un nuovo profilo specifico di vice comandante o nella categoria C o nella categoria D.